

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'abrogazione della legge 11 luglio 1958 circa l'istituzione
della Cassa ticinese di credito agricolo e del relativo regolamento
del 24 febbraio 1959

(del 25 gennaio 1972)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il 1. settembre 1958 entrava in vigore la legge circa l'istituzione della Cassa ticinese di credito agricolo. Lo scopo dell'ente era quello di favorire, mediante la concessione di credito, lo sviluppo agricolo del Cantone.

Il messaggio del Consiglio di Stato che allora accompagnava il progetto di legge poneva in modo particolare l'accento sulla necessità di estendere le basi finanziarie nel settore agricolo ticinese e il rapporto della Commissione speciale metteva in luce l'urgenza di questa necessità affinché fosse possibile operarvi in maniera più razionale.

La Cassa iniziò l'attività il 1. maggio 1959 e al 31 dicembre 1961 aveva concesso prestiti per l'importo complessivo di Fr. 4.652.090,—.

Il 23 marzo 1962 l'Assemblea federale promulgò la legge federale sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola, che entrò in vigore il 1. novembre 1962. Da quel momento il volume delle operazioni effettuate dalla Cassa ticinese di credito agricolo andò costantemente scemando, come risulta dall'esame delle gestioni degli ultimi 5 anni.

La situazione è riprodotta nello schema che segue e si riferisce ai dati di bilancio al 31 dicembre del rispettivo anno :

	1966	1967	1968	1969	1970
mutui ipotecari	1.871.170	1.849.930	1.754.860	1.707.955	1.641.595
conti correnti debitori	757.229	828.403	661.439	472.789	1.401.045
portafoglio sconto	20.980	13.800	12.250	10.250	6.750

In questi ultimi 5 anni furono concessi tre mutui ipotecari : uno, per l'importo di Fr. 60.000,— nel 1966 e due per un importo globale di Fr. 23.000,— nel 1967. Dal 1967 si registrano solo ammortamenti ed estinzioni.

Nel periodo considerato si registrano complessivamente 20 aperture di credito, 6 nel 1966, 3 nel 1967, 3 nel 1968, 3 nel 1969 e 5 nel 1970.

Da questi scarni, ma essenziali dati, risulta evidente la modestissima attività della Cassa ticinese di credito agricolo. E ciò non può meravigliare quando si consideri che la legge federale sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola rappresenta uno strumento assai più efficace per raggiungere quegli obiettivi che la Cassa si era prefissi. Obiettivi che sono chiaramente definiti negli art. 1 e 25 della legge federale e che consistono da un lato nel promuovere le misure atte a razionalizzare l'agricoltura, migliorandone le condizioni di produzione e d'esercizio e dall'altro lato a prestare soccorso agli agricoltori per rimediare alle strettezze finanziarie non ascrivibili a colpa.

Pertanto, a nostro giudizio, non si giustifica più l'esistenza di un istituto a sè stante.

Per queste ragioni sottoponiamo alla loro attenzione un disegno di legge che abroga la legge circa l'istituzione della Cassa ticinese di credito agricolo.

In tal modo la Cassa verrebbe liquidata.

Tuttavia le funzioni da essa finora esercitate sono assunte dalla Banca dello Stato, che assume pure gli attivi e i passivi.

Il saldo di liquidazione (capitale di dotazione e riserve) sarà messo a disposizione dello Stato che destinerà la somma di Fr. 300.000,— per costituire un fondo destinato a sopportare eventuali perdite sulle operazioni effettuate dalla Banca.

La continuazione delle funzioni esercitate dalla Cassa e che passeranno alla Banca dello Stato è garantita dal regolamento per le operazioni di credito agricolo che il Consiglio di amministrazione ha già provveduto ad allestire e che il Consiglio di Stato dovrà approvare. Le disposizioni di questo regolamento riflettono essenzialmente quelle contenute nella legge circa l'istituzione della Cassa ticinese di credito agricolo e nel relativo regolamento.

Già nel nostro messaggio del 30 marzo 1971 concernente l'affidamento della vigilanza della Cassa ticinese di credito agricolo alla Commissione di revisione della Banca dello Stato si accennava al trapasso delle competenze della Cassa alla Banca dello Stato, tanto più che lo stesso Consiglio di amministrazione della Cassa, considerata la ridotta attività, aveva rinunciato a redigere un rapporto sugli esercizi a partire dal 1966.

La Commissione della Gestione, nel suo rapporto del 23 settembre 1971 sul messaggio del 30 marzo 1971, aveva ritenuto l'impostazione che il nostro Consiglio intendeva dare al problema « la più logica soluzione che si possa adottare ».

Chiediamo pertanto che il Gran Consiglio approvi l'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lepori

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

concernente l'abrogazione della legge 11 luglio 1958 circa l'istituzione
della Cassa ticinese di credito agricolo

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto l'art. 31 della legge 11 luglio 1958 circa l'istituzione della Cassa ticinese di
credito agricolo ;

visto il messaggio 25 gennaio 1972 n. 1791 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — La legge 11 luglio 1958 circa l'istituzione della Cassa ticinese di credito agricolo è abrogata.

Art. 2. — ¹Le funzioni esercitate dalla Cassa ticinese di credito agricolo sono assunte dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino ; il Consiglio di amministrazione emana il regolamento, da approvarsi dal Consiglio di Stato, per la disciplina delle operazioni di credito agricolo.

²Gli attivi e i passivi sono assunti dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino e il relativo saldo di liquidazione sarà messo a libera disposizione dello Stato, dedotto l'importo di Fr. 300.000,— per la costituzione del fondo di credito agricolo destinato a sopportare eventuali perdite sulle operazioni effettuate dalla Banca.

Questo fondo potrà essere alimentato per decisione del Gran Consiglio, in sede di preventivo.

Art. 3. — ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

